



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Dipartimento di scienze neurologiche Università di Bologna
Corso di formazione “La disabilità in età evolutiva”
9 aprile 2011

Graziella Roda

BREVE EXCURSUS STORICO SU SOSTEGNO E SPECIALIZZAZIONE

La prima timida comparsa nella normativa scolastica italiana di una qualche forma di “specializzazione” dei docenti in ordine agli alunni con problemi si ha con il Regio Decreto n.1297 del 1929 “Regolamento sui servizi dell’istruzione elementare”, art. 404 con cui venivano istituiti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, validi per insegnare nelle scuole differenziali.

Art. 404.-

Le scuole magistrali ortofreniche o corsi di cultura per gli insegnanti elementari sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, aperti a cura di Enti morali o di Istituti superiori di istruzione con l'approvazione del Ministero, aventi carattere di stabilità, non sono soggetti alle norme degli articoli precedenti.

Essi sono regolati dalle norme statutarie dell'ente che li istituisce o dalle norme dettate dal Ministero di volta in volta, all'atto della loro istituzione.

A cura, però, del direttore della scuola o del corso debbono essere tenuti gli atti, di cui al primo comma dell'art. 399.

Agli esami finali assiste un delegato del Ministero.

Le scuole e i corsi predetti rilasciano alla fine dell'anno scolastico diplomi o certificati che debbono essere vistati dal provveditore. Presentano ad ogni fine di anno una relazione al Ministero.

Certificati e diplomi costituiscono titolo di preferenza per insegnare nelle classi differenziali. Ad essi è data speciale valutazione nei corsi magistrali.

Questi corsi perdurano fino al DPR 31 ottobre 1975 n.970 “Norme in materia di scuole aventi particolari finalità”

Art. 8
Titolo di specializzazione

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo

Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

1



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Per addivenire ad una prima definizione nazionale dei contenuti e delle modalità dei corsi attraverso i quali si poteva acquisire il titolo di specializzazione di cui al DPR 970/1975 occorre attendere fino al Decreto Ministeriale 3 giugno 1977, di cui vale riportare alcuni stralci, che conservano grande attualità.

Il titolo di specializzazione che l'allievo consegue al termine del corso teorico-pratico di durata biennale deve consentire al personale direttivo, docente ed educativo di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica di poter rispondere a bisogni molteplici ed a situazioni differenziate. Ciò in dipendenza del fatto che il corso di specializzazione è destinato a docenti ed educatori che operano nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale.

L'alunno con difficoltà di sviluppo o di apprendimento si pone infatti - secondo l'acquisizione della più matura coscienza pedagogica e sociale del nostro tempo - come individuo totale, poiché, al di là delle proprie difficoltà, egli esiste e si rivela come persona con i bisogni e i desideri degli altri coetanei, con gli stessi diritti e le stesse aspettative, commisurabili secondo il proprio pieno sviluppo.

Da questa duplice esigenza (carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà) scaturisce la necessità di privilegiare, nella struttura e nello svolgimento del corso, la «formazione» dei partecipanti, intesa soprattutto come capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni; capacità di operare vive relazioni umane; capacità di iniziativa correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale, con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine alla stretta interazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale; larga tolleranza alle frustrazioni; ed infine capacità di autodeterminazione nell'aggiornamento permanente «sul campo».

La proposta di sottolineare il momento formativo non intende ridurre d'importanza il momento culturale della preparazione del personale specializzato. Tuttavia, i contenuti degli insegnamenti, per risultare validi, hanno bisogno di essere mediati da effettive ed incisive esperienze.

Nello stesso anno giunge però la Legge chiave dell'integrazione scolastica: la Legge 4 agosto 1977 n.517.

2 . Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo

Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

2



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

7 . Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite (1).

Le disposizioni della Legge 517/77 in ordine ai posti di sostegno è modificata dalla successiva Legge 20 maggio 1982 n. 270 nella quale compare il famoso rapporto 1/4

art. 12 ...

In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps

E' con il Decreto Ministeriale 24 aprile 1986 "Nuovi programmi delle scuole di specializzazione" che vengono istituiti i cosiddetti "corsi polivalenti", che avrebbero dovuto formare insegnanti in possesso degli strumenti professionali per affrontare ogni tipo di handicap. La possibilità anche per gli Enti Privati di continuare a organizzare questo tipo di corsi ha poi generato, insieme all'insufficiente qualità di molti corsi pubblici, risultati spesso insoddisfacenti e certamente insufficienti rispetto all'enormità dell'obiettivo. Tant'è che i corsi vennero poi sospesi su tutto il territorio nazionale.

Dirigente: Stefano Versari

3

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Con la Legge 19 novembre 1990 n. 341 venne stabilita l'obbligatorietà della formazione universitaria degli insegnanti e quindi anche della specializzazione, ripresa dalla Legge quadro sull'handicap n.104/92. Ci volle quasi un decennio (fino al D.M. 26 maggio 1998 n. 226) perché tale formazione partisse effettivamente nei corsi di laurea di scienze della formazione primaria e di quelli per la scuola superiore, o come formazione iniziale (ad esempio i corsi SSIS 400 ore di cui 100 di tirocinio) o come formazione successiva (ad esempio i corsi SSIS 800 ore per gli abilitati con percorsi precedenti all'istituzione delle SSIS stesse).

Detto che la formazione universitaria ha presentato grossi problemi, derivanti soprattutto dall'insufficienza del tempo (per le scuole secondarie 400 ore sono veramente pochissime e rappresentano 1/3 delle circa 1200 ore dei precedenti corsi polivalenti, che pure ebbero tutte le disfunzionalità e problemi che sappiamo) e da assetti troppo teorici, spesso totalmente slegati rispetto alla pratica reale, va anche sottolineato che – perlomeno – si è tentato di eliminare un foltissimo e deteriore universo di enti formatori che avevano creato un sottobosco di autentiche illegalità e abusi che ha contribuito a rendere ancora più difficile il quadro dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap.

In chiusura vale ricordare il Decreto 10 settembre 2010 n. 249 che ha ridefinito la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed ha dedicato l'art.13 all'acquisizione della specializzazione “per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”. Dal decreto si evince che saranno istituite “specifiche classi di abilitazione” per gli insegnanti specializzati. La specializzazione si acquisirà tramite 60 crediti formativi, e comprenderà almeno 300 ore di tirocinio (pari a 12 crediti formativi).

Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

4